

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2632 del 09/06/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 E 31 - SOCIETÀ AGRICOLA GALLINI CAMILLO, CLETO E SEVERINO. CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE NON SOSTANZIALE (SOSTITUZIONE POZZO ESISTENTE MEDIANTE PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO) DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC) LOC. CERRETO LANDI, AD USO ZOOTECNICO - PROC. PC17A0148 (EX PC01A0623) - SINADOC 24469/17.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2710 del 08/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 E 31 – SOCIETÀ AGRICOLA GALLINI CAMILLO, CLETO E SEVERINO. CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE NON SOSTANZIALE (SOSTITUZIONE POZZO ESISTENTE MEDIANTE PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO) DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC) LOC. CERRETO LANDI, AD USO ZOOTECNICO - PROC. PC17A0148 (EX PC01A0623) – SINADOC 24469/17.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO che:

- con atto cumulativo n. 16052 del 6/11/2014 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po veniva disposto il rilascio alla Società Agricola Semplice Gazzola Carlo e Filippo (C.F. e P.IVA 00156880338), con sede in Carpaneto P.no (PC) - Località. Cerreto, del rinnovo della concessione (proc. PC01A0623) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in comune di Carpaneto P.no – loc. Cerreto Landi, su terreno identificato nel C.T. di detto comune al Foglio 14 Mappale 5 di proprietà della ditta richiedente, da destinare ad uso zootecnico, per una portata massima di litri/sec. 3 e un quantitativo non superiore a mc/annui 5.675,75;
- il suddetto rinnovo cumulativo, veniva rilasciato ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/01, afferente alla concessione preferenziale “ope-legis” a norma dell'art. 50 della L.R. 7/04;
- la scadenza prevista del citato rinnovo veniva fissata al 30/09/2024;

PRESO ATTO che il sig. Gallini Camillo, residente in Carpaneto P.no (PC), (C.F. GLLCLL68P19G337Y), in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Gallini Camillo, Cleto e Severino s.s., con sede in Carpaneto P.no (PC), Località Rezzano – P.I.V.A. 00991310335:

- con domanda pervenuta in data 17/06/2016, assunta al prot. n. PGPC.2016.6328 del 20/6/2016, ha chiesto, ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001, il cambio di titolarità della concessione n. PC01A0623, qualificandosi proprietario, insieme ai fratelli Cleto e Severino, del terreno ubicato in Comune di Carpaneto P.no (PC), Località Cerreto Landi, contraddistinto al N.C.T. del medesimo

Comune dal Foglio n. 14, Mappale n. 148 (ex 5 e ex 27), nonché subentrante, dal 2004, nella conduzione dell'azienda agricola (allevamento bovino), ove insiste il pozzo oggetto della sopra indicata concessione di derivazione acque sotterranee ad uso zootecnico;

- con successiva nota del 22/11/2017 prot. ARPAE n. 14663, ha presentato domanda di variante non sostanziale della concessione PC01A0623, chiedendo l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione dell'esistente, situato su terreno di proprietà dei richiedenti identificato al mappale 148 (ex 5 e ex 27) del foglio 14 del N.C.T. del Comune di Carpaneto P.no (PC), divenuto inutilizzabile in quanto insabbiato;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 892 del 20/02/2018 è stata variata la titolarità della concessione PC01A0623 (ora PC17A0148) nonché assentita la variante non sostanziale consistente nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente, inutilizzabile per intasamento, ai sensi dell'art. 31 R.R. 41/2001, e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti il 23/04/2020 ed assunta al n° 59457 del protocollo ARPAE);

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "igienico e assimilati";

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO, INFINE, ATTO che la Società Agricola Gallini Camillo, Cleto e Severino S.S. in data 26/05/2020 (pervenuta il 27/05/2020 e assunta al n. 76494 del protocollo ARPAE) ha comunicato (fornendo congrua documentazione fotografica) di aver ottemperato a quanto prescritto con il **3.** del dispositivo della già citata D.D. 892/2018 (chiusura del pozzo esistente e in precedenza concesso);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2020;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale (€ 159,00 in data 25/09/2015 e € 91,00 in data 03/06/2020);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARP AE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione, contenente variazione non sostanziale, codice pratica PC17A0148 (ex PC01A0623);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** in capo alla **Società Agricola Gallini Camillo, Cleto e Severino** (C.F. e P.IVA 00991310335), con sede in Carpaneto P.no (PC) – Località Rezzano, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione, in precedenza rinnovata, con atto n. 16052 del 6/11/2014, alla Società Agricola Semplice Gazzola Carlo e Filippo - contenente cambio di titolarità e la variante non sostanziale (sostituzione del pozzo esistente mediante perforazione di uno nuovo) in precedenza approvati con D.D. n. 892 del

20/02/2018 – per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC17A0148 (ex PC01A0623), ai sensi dell'art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 75;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Carpaneto P.no (PC), Località Cerreto Landi, su terreno di proprietà dei soci della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al al Foglio 14 Mappale 148 (ex 5 e ex 27); coordinate UTM 32: X: 563.283 Y: 4.975.955;
 - corpo idrico interessato: cod. 0322ER-DQ2-CCS nome: CONOIDE CHIAVENA - NURE (limite acquifero A2 mt 66,10 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico (allevamento bovini);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 3;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.675,75;
2. **di confermare** la validità della presente concessione (stabilita con il succitato atto n. 16052 del 6/11/2014) **fino al 30/09/2024**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/06/2020;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2020, quest'ultimo quantificato in 164,89 euro è stato pagato;
 5. **di dare, altresì**, atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpa;e;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla **Società Agricola Gallini Camillo, Cleto e Severino** (C.F. e P.IVA 00991310335), con sede in Carpaneto P.no (PC) – Località Rezzano - codice pratica PC17A0148 (ex PC01A0623).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 75, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro di mm 250, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,5. Kw, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 55 e m 58 e tra m 65 e m 70 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Carpaneto P.no (PC), Località Cerreto Landi, su terreno di proprietà dei soci della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al al Foglio 14 Mappale 148 (ex 5 e ex 27); coordinate UTM 32: X: 563.283 Y: 4.975.955.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico (allevamento bovini).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 5.675,75.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0322ER-DQ2-CCS nome: CONOIDE CHIAVENA - NURE (limite acquifero A2 mt 66,10 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a **euro 164,89**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in

tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/09/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo

contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Gallini Camillo (C.F. GLLCLL68P19G337Y), in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Gallini Camillo, Cleto e Severino (C.F. e P.IVA 00991310335), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 03/06/2020

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.